

***Protocollo in materia di interventi di accompagnamento a
famiglie con figli minorenni
coinvolte in vicende separative giudiziali.***

1. Premessa

Il presente protocollo si applica a tutti i procedimenti giudiziari in materia di disciplina dei rapporti di filiazione nei quali l'autorità giudiziaria ravvisi la necessità di avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici. In modo particolare, a tutte quelle situazioni caratterizzate dall'impossibilità per i genitori di raggiungere autonomamente una condizione di equilibrio tale da assicurare, nell'ambito delle reciproche responsabilità genitoriali, un livello accettabile di sicurezza rispetto al benessere dei figli.

Negli anni si è assistito ad un progressivo aumento delle vicende separative familiari e all'aumento delle situazioni di conflittualità, sovente connesse a fragilità personali, relazionali, sociali ed economiche.

Aiutare le coppie genitoriali a contenere l'evoluzione conflittuale e a contrastare le conseguenze che derivano da scelte di contrapposizione è interesse complessivo della collettività. L'evoluzione conflittuale di una vicenda separativa può, infatti, compromettere severamente le potenzialità della rete familiare di contribuire in modo efficace allo sviluppo dei suoi membri in età evolutiva e può trasformarsi in fattore di rischio per l'evoluzione personale dei soggetti coinvolti.

Nel corso della separazione intervengono magistrati, avvocati e operatori dei servizi pubblici: ciascuno, secondo le proprie competenze, coopera al fine di preservare l'interesse preminente dei figli minorenni (L. 219/2012 – D.Lgs. 154/2013).

Il presente documento rappresenta la fase finale di un percorso di conoscenza, confronto e formazione fra **Magistrati del Tribunale ordinario, Avvocatura (ordine degli avvocati e associazioni di avvocati del diritto di famiglia), Servizi Sociali e Sanitari pubblici** nella Provincia di Ferrara ed è nato dall'esigenza:

- di sviluppare una cultura integrata tra le diverse discipline sui temi della responsabilità genitoriale, della gestione delle relazioni altamente conflittuali, della formulazione degli accordi relativi all'affidamento dei figli;
- di individuare modalità utili ed efficaci di comunicazione e collaborazione tra i professionisti coinvolti;
- di implementare l'utilizzo di prassi condivise, affinché ciascun professionista, nel rispetto del proprio mandato, possa contribuire alla composizione del conflitto e alla costruzione di nuovi equilibri relazionali.

Da questa esperienza formativa si è venuta delineando la messa a punto del presente protocollo che si propone come strumento per valorizzare l'approccio integrato a problematiche complesse che investono gli apparati giudiziari, amministrativi e socio-sanitari.

2. Enti aderenti

- TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
- COMUNI ED UNIONI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FERRARA
- ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FERRARA
- AZIENDA USL DI FERRARA

3. Ruoli

3.1. - Comuni ed Azienda USL.

Servizi sociali e sanitari:

I servizi sociali e sanitari del territorio in questi anni hanno messo a punto diversi assetti, competenze e modalità di intervento per promuovere una cultura positiva e protettiva nei confronti delle esigenze e degli interessi dei minori, nel rispetto dei loro diritti.

Le famiglie che stanno vivendo il percorso separativo possono fare accesso spontaneo ai Servizi i quali assicurano consulenza, sostegno e eventuale invio ai servizi di mediazione familiare. I Servizi assumono, *in primis*, il preminente interesse del minore quale fulcro della propria azione, nel percorso di aiuto, nel sostenere le esperienze di buona separazione e nel promuovere il principio della co-genitorialità.

In quanto titolari di funzione pubblica esercitano in modo strettamente integrato i compiti loro affidati dalla legislazione: compiti che possono essere sia di assistenza, sostegno e aiuto alla genitorialità sia di vigilanza, protezione e tutela delle persone minorenni di fronte a difficoltà e carenze nella gestione del ruolo genitoriale.

In ogni distretto della provincia viene garantita la presa in carico da parte di figure professionali dell'area sociale e dell'area sanitaria con modalità integrate e gli assetti organizzativi su base territoriale prevedono accessi diretti o tramite gli sportelli sociali.

I Servizi sociali e sanitari territoriali che prendono in carico le situazioni familiari operano in équipe integrata. Di volta in volta assegnano le situazioni segnalate su richiesta del tribunale o che si presentano spontaneamente allo sportello sociale, tenendo conto dei carichi di lavoro e dell'equa distribuzione tra i diversi professionisti. Si avvalgono delle competenze professionali specifiche, degli strumenti e delle conoscenze di volta in volta più congruenti e appropriate con le persone coinvolte nei percorsi di cura e aiuto e tenendo conto della sostenibilità sia dal punto di vista degli utenti sia da quello delle risorse messe a disposizione dal servizio pubblico.

Le situazioni familiari possono richiedere:

- mediazione familiare;
- interventi sulla conflittualità di coppia per attenuarne le tensioni;
- sostegno alle responsabilità genitoriali, con possibilità, nei casi che lo richiedono, di prevedere accordi, di regolamentare le modalità di visita, di attuare incontri tra bambino e genitore alla presenza di un operatore con funzioni di facilitazione;
- consulenza e supporto ai genitori sulle responsabilità genitoriali;
- valorizzazione e attivazione delle risorse extrafamiliari;
- conoscenza e attivazione di risorse dell'ambito comunitario di vita;
- monitoraggio periodico del benessere del bambino;
- raccordo e armonizzazione con la rete dei servizi coinvolti e presenti *in itinere*.

3.2. - Avvocatura

Con il conferimento del mandato l'avvocata/o assume la rappresentanza legale e il compito di assistere e difendere il/la proprio/a cliente nel rispetto e nei limiti della procura che le/gli è conferita e dei doveri ratificati dal codice deontologico forense¹.

Anche nelle cause di separazione e divorzio, nell'esercizio del suo mandato professionale, l'avvocata/o deve attenersi alle norme di condotta che si conformano non solo al diritto ma anche all'etica e alla prassi professionale comuni a tutti gli ambiti di esercizio dell'attività difensiva, con la conseguenza che i doveri dell'avvocata/o in genere², e i doveri nei rapporti con la parte assistita e con i colleghi sono, naturalmente, gli stessi per tutti³.

L'avvocato di famiglia, quindi, non si limita a raccogliere acriticamente le considerazioni della parte assistita, poiché molto spesso la rappresentazione offerta dalla parte può non essere sufficiente e non coincidere con quello che è realmente il suo diritto e/o l'interesse del minore, bensì rielabora e interpreta con obiettività tutti gli elementi forniti e utili ad ottenere una visione completa dell'intero assetto familiare, giungendo, a volte, anche a ridimensionare le richieste spiegate dal cliente qualora queste ultime risultino essere contrastanti con la legge e con l'interesse superiore del minore, affrontando il conflitto, se questo è necessario e funzionale al soddisfacimento di un diritto. Il benessere della parte è, infatti, strettamente correlato alla capacità del suo difensore di comprendere e salvaguardare, oltre che il suo benessere personale, le sue relazioni familiari e sociali.

¹ Il primo Codice di deontologia forense è stato approvato con delibera del C.N.F. del 17.04.97 e modificato successivamente con delibere del 16.10.99 e del 26.10.2002 mentre il codice di deontologia degli avvocati della Comunità Europea è stato approvato con delibera del Consiglio degli Ordini forensi d'Europa il 28.10.88 ratificato dal Consiglio Nazionale Forense con delibera del 23.06.1989). Attualmente, in adempimento della previsione di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge n. 247/2012 (nuova Legge Professionale) è stato emanato un nuovo codice deontologico, approvato il 31.12.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 241 del 16 ottobre 2014. E' entrato in vigore il 15 dicembre 2014.

² Si ricorda in particolare: il dovere di fedeltà, indipendenza e autonomia e il dovere di competenza e aggiornamento professionale.

³ Si tratta di norme la cui la natura giuridica trova fondamento nell'art. 12 e nell'art. 38 della Legge professionale forense.

4. Regolamentazione rapporti tra soggetti coinvolti

4.1 - I rapporti tra Tribunale Ordinario e Servizi sociali e sanitari territoriali

Nell'ambito dei procedimenti giudiziari in materia di disciplina dei rapporti di filiazione le richieste scritte da parte dell'Autorità Giudiziaria ai servizi possono riguardare: relazioni informative sulla famiglia con contenuto di notizie in evidenza e immediatamente disponibili; relazioni valutative e approfondite che richiedono ai Servizi una serie di attività complesse e sono il risultato di un confronto con le persone e i sistemi coinvolti; affidamento ai servizi che impegnano in un percorso di aiuto, monitoraggio e verifica di lungo periodo.

In riferimento a ciascuna tipologia di richiesta è opportuno che gli obiettivi e i temi di interesse per il magistrato, ivi compreso l'eventuale ascolto del minore, siano esplicitati in modo da favorire il puntuale lavoro dei servizi.

L'invio delle relazioni **in formato elettronico** allegate alla e-mail di trasmissione alla A.G. avverrà:

- a) per le relazioni dirette al Presidente del Tribunale nella fase presidenziale o al Giudice dei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, nonché di quelli riguardanti figli non matrimoniali, ai seguenti indirizzi di posta elettronica loretta.mugellini@giustizia.it; gloria.bellettini@giustizia.it; emanuela.oliviero@giustizia.it ovvero tramite fax al numero 0532 247037;
- b) per le relazioni dirette al giudice della causa di merito nei procedimenti di separazione e di divorzio le relazioni verranno inviate **sempre in formato elettronico** ai seguenti indirizzi di posta elettronica: valentina.bizzi@giustizia.it; elena.zanetti@giustizia.it; contenz.civile.tribunale.ferrara@giustizia.it.

Il Tribunale, alla ricezione della relazione in formato elettronico, si impegna a darne al Servizio conferma di lettura, ove richiesta.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ai Servizi eventuali modifiche nel personale di riferimento per l'invio delle relazioni.

Il percorso di conoscenza/valutazione attivato dagli operatori richiede almeno 3-4 mesi dalla ricezione della richiesta del Tribunale.

In tale tempo, in base al quesito formulato dal giudice, sarà possibile delineare le caratteristiche fondamentali della vicenda, con particolare riferimento alla evidenza di condizioni di rischio per i minori coinvolti.

In particolare potrà essere fornita una relazione da parte del servizio sociale con i seguenti temi:

- Composizione e storia del nucleo
- Storie dei due genitori
- Stato di relazione con le famiglie di origine
- Attività lavorative dei componenti e organizzazione della famiglia (compiti, gerarchie, ruoli, orari)
- Rete di relazione del nucleo, ivi compresa la eventuale presenza di nuove figure aventi legami affettivi con i genitori del minore
- Adeguatezza delle cure fisiche prestate al minore, frequenza e rendimento scolastico del minore e sua socializzazione
- Dati storici se presenti
- Livello di consapevolezza dei genitori rispetto alle difficoltà che presentano e loro disponibilità a collaborare
- **Valutazione della necessità di interventi urgenti e provvisori di tutela del minore, in attesa di eventuali ulteriori approfondimenti.**

Profili di urgenza verranno tempestivamente segnalati all'Autorità Giudiziaria anche prima del deposito della relazione definitiva.

I Servizi Sociali attiveranno tempestivamente l'intervento del Servizio Sanitario contestualmente alla rilevazione della necessità di approfondimenti sanitari specialistici.

Le Valutazioni più complesse che coinvolgono l'accertamento della idoneità genitoriale mediante integrazione con il Servizio sanitario, prevedono una serie di attività complesse e richiedono tempi più lunghi.

Il Servizio sociale e sanitario si impegna a dare comunicazione alla A.G. delle situazioni seguite dai servizi territoriali e dell'esistenza di un procedimento pendente davanti al Tribunale per i Minorenni, o davanti al Tribunale ordinario, nel momento in cui ha notizia circostanziata che le persone in carico abbiano attivato un procedimento giudiziale davanti al Tribunale di Ferrara, e vi siano presenti uno o più minori di età che sono interessati ad una tutela dei propri diritti fondamentali.

Ove richiesto dal Tribunale possono essere proposte alla famiglia azioni volte a favorire una evoluzione costruttiva della vicenda separativa:

- sostegno alle responsabilità genitoriali, con possibilità, nei casi che lo richiedono, di prevedere accordi, di regolamentare le modalità di visita, di attuare incontri tra bambino e genitore alla presenza di un operatore con funzioni di facilitazione;
- consulenza e supporto ai genitori sulle responsabilità genitoriali;
- valorizzazione e attivazione delle risorse extrafamiliari;
- conoscenza e attivazione di risorse dell'ambito comunitario di vita;
- monitoraggio periodico del benessere del bambino.

L' A.G. comunica tempestivamente ai servizi il provvedimento integrale che definisce il giudizio così come ogni altra indicazione che riguarda il mandato conferito e la sua eventuale prosecuzione.

Poiché le situazioni oggetto del presente protocollo riguardano famiglie in cui sono presenti minori di età, il Giudice può disporre la trasmissione di atti e documenti facenti parte del fascicolo di causa che debbano essere resi noti ai Servizi per consentire un intervento più completo, approfondito, esaustivo.

Qualora nel corso del procedimento separativo sia stata nominata una CTU e la sentenza disponga compiti in capo ai Servizi, il Tribunale invia, su richiesta, al Servizio Sociale copia della relazione del Consulente Tecnico.

4.2 - I rapporti tra Servizi socio-sanitari territoriali e le parti assistite dai propri difensori tecnici.

Dal punto di vista dei Servizi:

Il Servizio Sociale indica l'ufficio, il responsabile del servizio e l'incaricato a trattare il caso con i legali con indicazione dei recapiti ritenuti più utili (Telefono/email/fax).

Gli avvocati in allegato alle proprie comunicazioni ovvero contestualmente ai contatti diretti o telefonici esibiscono/trasmettono l'autorizzazione del proprio cliente a trattare il caso e indicano i propri rispettivi recapiti. Entrambe le parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni, rinunce o revoche del mandato. Le comunicazioni del Servizio all'utente possono essere inviate direttamente all'avvocato (vedi convocazioni ecc.) nel caso ci sia una autorizzazione e una domiciliazione documentata.

Il servizio da parte sua garantisce il principio del contraddittorio fra le parti e l'accesso alle medesime informazioni dovute.

Le relazioni scritte predisposte dai servizi ed indirizzate alla A.G. interessata al procedimento di separazione/affidamento dei figli verranno condivise con gli interessati (usualmente tramite la lettura del documento), e verranno inviate al Tribunale e agli avvocati delle parti che si siano preoccupati di far pervenire i recapiti a cui indirizzare tale documentazione unitamente all'atto di conferimento dell'incarico.

Qualora emergano elementi di rischio per il benessere del minore e/o sospetti di reato che richiedano la valutazione del giudice, il Servizio segnalerà al Giudice l'eventuale opportunità di segretezza.

I legali, una volta ricevute le relazioni, si impegnano a non avviare un contraddittorio extragiudiziale su tale documentazione.

Non verranno redatte relazioni su richiesta esclusiva dei legali.

Nel corso del primo colloquio e comunque nel momento in cui viene fornita l'informazione che è stato avviato un procedimento giudiziale di separazione/affidamento dei figli l'operatore del Servizio accerta in modo diretto la presenza di un mandato ad un avvocato e in tal caso acquisisce i dati relativi alla nomina, costituzione, domiciliazione e l'autorizzazione a trattare il caso in nome e per conto dell'interessato.

Nel caso in cui un genitore chieda la presenza di un avvocato durante l'intervento del Servizio sarà il Dirigente/Responsabile dell'ufficio ad indicare il referente incaricato a condurre un incontro di carattere informativo alla presenza del legale. Non è obbligatoria la partecipazione dell'operatore referente del caso in quanto tale colloquio non è da considerarsi parte integrante degli eventuali interventi di cura, valutazione e assistenza finalizzati alla tutela dei minori di età coinvolti nel caso.

Dal punto di vista degli avvocati:

L'avvocato deve relazionarsi non solo con gli Organi di Giustizia ma anche con gli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Sanitari, i mediatori familiari, i consulenti tecnici d'ufficio, ovvero gli psicoterapeuti privati. L'avvocato non si sostituisce al genitore nel rapporto con i Servizi neanche nelle fasi di consulenza e sostegno al processo separativo. L'interazione tra difensore di una parte e Servizi Sociali deve svolgersi con correttezza e trasparenza e, per quanto possibile, nel contraddittorio delle parti: l'eventuale incontro fissato possibilmente con entrambi i difensori, così come le comunicazioni e le relazioni, ove non secretate, devono essere fornite ad entrambi i difensori, nel pieno rispetto del dovere di colleganza e del principio del contraddittorio⁴.

In questo complesso quadro relazionale, l'avvocata/o si trova a dover interpretare le esigenze e le richieste della parte ed è quindi impegnato nell'opera di mediazione tra il doveroso rispetto dei diritti della parte assistita, di quelli del minore e degli altri componenti il nucleo familiare, che non significa sacrificare i diritti dell'uno a discapito degli altri, bensì individuare il punto di equilibrio tra le varie istanze, valorizzando i punti di contatto tra le parti.

Nei procedimenti che hanno ad oggetto conflitti familiari in tema di diritto di famiglia l'avvocato/a del genitore deve sempre astenersi da ogni forma di contatto con i figli minori del patrocinato sulle circostanze oggetto di controversia.

4.3 – Rapporti tra i soggetti coinvolti nelle vicende separative

Le relazioni con i soggetti coinvolti nelle vicende separative hanno come ulteriore obiettivo:

- Creare delle prassi operative utili ad accompagnare le coppie genitoriali che attraversano una fase di alta conflittualità ricercando possibili integrazioni e collaborazioni tra Servizi Sociali e sanitari, magistrati, avvocati e tutti coloro che, a vario titolo, intervengono nelle separazioni coniugali.
- Prevenire forme di conflittualità croniche caratterizzate da esasperazione dei conflitti e lunghi iter giudiziali.

5. Intenti

Le parti aderenti intendono continuare il percorso di confronto e verifica circa gli ambiti di collaborazione attraverso momenti di formazione congiunta su temi di interesse comune.
Si impegnano a promuovere iniziative al fine di diffondere i contenuti del presente protocollo.

Letto, approvato e sottoscritto

Soggetti firmatari	Delegato alla firma (cognome e nome)	Firma
Tribunale ordinario di Ferrara		
Ordine degli avvocati di Ferrara		
Azienda USL di Ferrara		
Comune di		